9816

TRA

L'Università degli Studi di Sassari (P.I./C.F. 00196350904), di seguito denominata più brevemente "Università", in persona del Prof. Gavino Mariotti, Rettore e legale rappresentante della medesima, domiciliato per la carica in Sassari, P.zza Università, 21

E

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 5 di Oristano (P.I/C.F.01258180957), di seguito denominata più brevemente "ASL Oristano", in persona del Direttore Generale, Dott. Angelo Maria Serusi domiciliato per la carica in Oristano, via Carducci N. 35;

PREMESSO

che l'articolo 27 del D.P.R. n° 382 dell'11.07.1980 prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

che gli articoli 1 e 2 (1°comma) del D.P.R. n°162 del 10.03.1982 stabiliscono che le scuole dirette ai fini speciali e le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università e che il numero complessivo degli studenti da ammettere a tali Scuole è determinato dal D.I. 4 febbraio 2015, n. 68, disciplinante il Riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria e/o dai relativi Statuti, nonché da successivo D.I. 16 settembre 2016, n. 716, in relazione alla disponibilità, acquisita anche in seguito a convenzioni stipulate in conformità all'ordinamento universitario, di idonee strutture ed attrezzature e di personale docente e non docente necessari all'efficace svolgimento dei corsi;

che le Scuole di Specializzazione possono far ricorso all'art. 25 del su richiamato D.P.R. 382/80 per l'attivazione di corsi integrativi a quelli ufficiali;

che l'art. 4 del D.P.R. n°162 del 10.03.1982 ha esteso l'attribuzione dei contratti anche per attività didattiche a prevalente carattere tecnico professionale nelle Scuole di Specializzazione;

che l'Università di Sassari potrà avere la necessità di coprire insegnamenti per la durata della Scuola di Specializzazione con prevalente carattere tecnico pratico con personale qualificato della struttura Ospedaliera;

che l'Università di Sassari ha la necessità di garantire il tirocinio professionale agli studenti delle Scuole di Specializzazione, ad accesso riservato ai laureati non medici;

che l'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 5 di Oristano di seguito denominata ASL Oristano, ha manifestato la volontà di mettere a disposizione dell'Università proprie strutture, attrezzature e personale per le esigenze didattiche delle Scuola di Specializzazione, limitatamente alla frequenza della Dott.ssa Maria Teresa Obinu, senza alcun obbligo successivo al completamento del percorso di formazione della stessa;

Visto il Decreto interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, avente ad oggetto il Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria ed in particolare gli artt. 1 e 3, nonché il D.I. 16 settembre 2016, n. 716, che disciplina le Scuole di Specializzazione di area sanitaria ad accesso misto e gli ordinamenti

didattici destinati ai soggetti in possesso di titoli di studio diversi dalla laurea magistrale in Medicina e Chirurgia;
Visto l'art. 20, comma 2, lettera h, dello Statuto dell'Autonomia, che prevede che è competenza del Rettore stipulare le convenzioni e i contratti non attribuiti alle competenze di altri soggetti indicati dallo Statuto stesso;
Vista la deliberazione adottata dal Consiglio della Scuola di Specializzazione in Scienza dell'Alimentazione, ad accesso riservato ai laureati non medici, datata 10 luglio 2023
Acquisito il parere favorevole della struttura ospitante,

TUTTO CIO' PREMESSO
che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1
L'Azienda Socio Sanitaria Locale di Oristano mette a disposizione dell'Università degli Studi di Sassari, per le esigenze didattiche della Scuola di Specializzazione, le proprie attrezzature, i servizi logistici ed il personale;

ART.2
L'Università si avvale delle strutture di cui al precedente art.1 per l'espletamento di attività didattiche integrative di quelle universitarie svolte nell'ambito della Scuole di Specializzazione e per il tirocinio professionale degli specializzandi.

ART.3
Le modalità di accesso degli studenti alle strutture di cui all'art.1 per le attività di cui all'art. 2 saranno stabilite dal Direttore della Scuola interessata, d'intesa con i dirigenti responsabili delle strutture del soggetto ospitante, Ente convenzionato.

ART.4
L'Università, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del Decreto interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 e successivo D.I. 16 settembre 2016, n. 716, potrà emanare i bandi per la copertura degli insegnamenti riservati ai Dirigenti di Unità Operativa delle Strutture sanitarie; la selezione avviene mediante la valutazione del curriculum scientifico-professionale dei candidati da parte dei Consigli delle Scuole, tenuto conto anche degli attuali parametri di valutazione scientifica. I Dirigenti di cui al presente articolo assumono il titolo di "Professore a contratto" ai sensi della normativa vigente e, in quanto tali, sono responsabili della certificazione del tirocinio svolto dagli specializzandi. Lo svolgimento di funzioni di tutorato del tirocinio formativo affidate a personale universitario strutturato o a personale del Servizio sanitario, previo assenso della rispettiva Struttura sanitaria, costituisce parte integrante dell'orario di servizio.

ART.5
La presente Convenzione non comporta alcun onere per l'Università in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Ente convenzionato.

ART.6
Le parti si danno reciprocamente atto che lo studente iscritto alla Scuola di Specializzazione è coperto con assicurazione a carico dell'Università contro gli infortuni che dovesse subire durante lo svolgimento del previsto tirocinio pratico-applicativo, nonché con assicurazione per responsabilità civile verso terzi.

ART.7

1. Le parti contraenti si impegnano ad assolvere tutti gli obblighi indicati dal D. Lgs n. 81/2008. in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
2. Il Soggetto promotore assicura che i tirocinanti abbiano svolto la formazione obbligatoria in materia di sicurezza e la formazione specifica (rischio alto).
3. Il Soggetto ospitante provvede altresì a tutte le misure di protezione, di controllo nei confronti dei rischi occupazionali.
4. Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, sono riferite a quelle dell'Azienda ospitante e dovranno essere comunicate al tirocinante prima dell'inizio delle attività stesse.
5. Il Soggetto ospitante provvede a fornire agli specializzandi i dispositivi di protezione individuali necessari per lo svolgimento delle attività.
6. Il soggetto ospitante si impegna affinché allo studente venga fornita dettagliata informazione sui rischi esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro dell'Azienda e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità produttiva, in base al D.Lgs 81/2008.

A conclusione del periodo di attività fuori rete formativa, **l'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 5 di Oristano** rilascerà la certificazione dell'attività formativa svolta dallo specializzando.

ART. 8 – Sorveglianza sanitaria

Il Soggetto Promotore assolve alle previsioni dell'articolo 41 del decreto Legislativo 81 del 2008 ('Sorveglianza Sanitaria'), per quanto concerne l'idoneità dei medici in formazione specialistica allo svolgimento delle relative mansioni.
Nello specifico si fa carico di:
a. accertamenti sanitari volti alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica comprensivi delle visite mediche ed indagini integrative come previsto dalla normativa vigente (art. 41 D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii);
b. attestazione sullo stato immunitario per le seguenti malattie infettive: morbillo, varicella, rosolia, parotite, epatite B e C, infezione tubercolare valutati attraverso specifiche indagini immuno-sierologiche, qualora il tirocinio venga svolto in contesto sanitario.

ART. 8 bis

L'attività oggetto della presente proposta non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale agendo, i dipendenti di entrambi gli enti e gli studenti, ciascuno esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

ART. 9

La presente convenzione, che non comporta l'obbligo di alcun onere finanziario per le parti, avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione di attività della dott.ssa Obinu Maria

Teresa, iscritta al III anno della Scuola di specializzazione in Scienza dell'Alimentazione, ad indirizzo non medico, e avrà validità, al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi e per lo svolgimento delle attività professionalizzanti descritte nel programma formativo individuale, **con frequenza presso l'A.S.L. di Oristano nell'Unita Operativa di Nefrologia, Diabetologia, Pediatria e SIAN**.

ART.10

Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste nella presente convenzione avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101.

ART. 11

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale in conformità al disposto dell'art.15 della legge 07/08/1990, n. 241 come modificato dal Decreto Legge del 23/12/2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21/02/2014, n. 9.

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo che sarà versata dall'Università degli Studi di Sassari in modalità virtuale in base all'autorizzazione n. 27355 del 31/05/2007 dell'Agenzia delle Entrate di Sassari.
La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa (Parte II) del D.P.R. 26/04/1986, n. 131. Le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.
Qualora, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle specifiche condizioni operative a base della presente convenzione, si procederà alla stipula di nuova convenzione.
Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione il foro competente è in via esclusiva quello di Sassari.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

IL RETTORE
(Prof. Gavino Mariotti)

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE
ASL ORISTANO
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Dott. Angelo Maria Serusi)